



Correggio, 19 dicembre 2018

Prot. 20720

*Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Comune di Correggio*

***Oggetto: relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo sull' utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018, secondo quanto previsto dalla Circolare MEF n° 25 del 19 luglio 2012***

## **1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'art. 40 del D.Lgs 30.03.2001 n.165, al comma 3 – sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, c.1, stesso decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica.

In data 19 luglio 2012, con circolare nr. 25 il MEF, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

In data 18 dicembre 2018 sono state sottoscritte le ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate anno 2018 del Comune di Correggio e dell'ISECS, nelle more della stipula del nuovo ccdi in corso di elaborazione.

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare Rgs n.25 del 19/7/12 e seguendo gli schemi ad essa allegati è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dell' ipotesi di contratto sopra indicata

La Relazione illustrativa si compone di due distinte sezioni:

***1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto***

***1.2 Illustrazione dell'articolato del contratto***

## 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	18 dicembre 2018	
Periodo temporale di vigenza	Parte economica anno 2017	
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: Segretario comunale, Dirigente area tecnica e Direttore Isecs Parte sindacale: CGIL FP – CISL FP -- RSU	
Soggetti destinatari	Personale dipendente non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo	Come indicato nella circolare del Mef, gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie: 1) <i>contratti integrativi normativi</i> 2) <i>contratti integrativi economici</i> 3) <i>contratti stralcio su specifiche materie</i> Il contratto oggetto della presente relazione appartiene alla <u>tipologia 2)</u> <u>trattandosi di ipotesi sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018</u>	
Rispetto dell'iter, adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento organo di contr. interno	Mancata acquisizione della certificazione dell'organo di controllo interno in quanto presente l'organo di revisione dei conti (art. 5 comma 3 CCNL Regioni ed autonomie locali 1/4/99)
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge	Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano degli obiettivi e della performance è approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2018.
		Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020 con atto di G.C. n. 14/2018 L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs.150/2009 è stato assolto per quanto di competenza con riferimento alle attuali disposizioni del d.lgs. 33/2013 Amministrazione non obbligata ad istituire l'OIV ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 150/2009. E' stato istituito il Nucleo di valutazione a livello di Unione di Comuni

## 1.2 Illustrazione dell'articolato del contratto

### A) Illustrazione di quanto previsto dal CCDI

Pe l'illustrazione dell'articolato del CCDI si rimanda ai contenuti della precedente relazione del 20 febbraio 2014 in quanto il suddetto CCDI valido per il triennio 2013/2015, è vigente sino alla stipula del successivo. La piattaforma del nuovo CCDI è in corso di elaborazione.

*B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse*

VOCI DEL FONDO	Comune	Isecs
Progressioni economiche orizzontali- Art. 17, comma 2, lett. b) ccnl 1/4/99	34.500,00	58.000,00
INDENNITA' di COMPARTO Art. 33 CCNL 22.1.2004	22.400,00	37.000,00
INDENNITA' contrattuali Art. 17, comma 2, lett. d) ccnl 1/4/99 (rischio, turno, disagio, maggiorazioni...)	12.250,00	9.000,00
INDENNITA Spec. Responsabilità -Art. 17, comma 2, lett. f) ccnl 1/4/99	11.250,00	14.000,00
Indennità di particolare disagio	3.170,00	0,00
Indennità responsabilità art. 17 comma 2) lett. i)	1.200,00	0,00
Indennità contrattuali nidi e scuole d'infanzia	0,00	25.000,00
Compensi servizi aggiuntivi art. 15 comma 1 lett. d)	750,00	0,00
Miglioramento dei servizi (progetti art. 15 commi 2 e 4 CCNL 1/4/99) Art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1/4/99	9.508,00	59.420,23
<b>TOTALI</b>	<b>95.028,00</b>	<b>202.420,23</b>

*C) Effetti abrogativi impliciti*

Non sussistono effetti abrogativi impliciti in quanto per l'effetto dell'art. 22 del D.Lgs. 150/2009 tutta la disciplina contenuta in contratti decentrati precedenti è decaduta.

*D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità. Si richiama quanto già indicato nel punto A)*

*E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche. Si richiama quanto già indicato nel punto A)*

*F) Illustrazione dei risultati attesi con la sottoscrizione del contratto integrativo.*

I principali risultati attesi con la sottoscrizione del contratto sono:

- la corresponsione degli istituti premianti legati al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione gestionale dell'Ente ( piani di performance o progetti art. 15 commi 2 e 4 ccnl 1/4/99 coerenti con il piano obiettivi dell'Ente), in coerenza con il titolo II del D.Lgs 150/2009;
- la corresponsione di alcuni istituti contrattuali utili all'organizzazione e all'erogazione dei servizi (come ad esempio la turnazione, lo svolgimento di compiti che comportano assunzione di responsabilità specifiche ecc..);
- l'incentivazione delle azioni che producono un beneficio economico per l'Amministrazione in termini di riduzione di costi o aumenti di entrata e miglioramenti organizzativi con ricadute positive sui servizi offerti.

## **2. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Si riportano, fra l'altro, le indicazioni contenute nella relazione di cui al prot. 14023 del 12 settembre 2018.

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) fino all'anno 2017 erano determinate secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004, dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006, dall'art. 8 del CCNL 11/04/2008 e dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009.

Con la stipula del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali in data 21 maggio 2018, la disciplina relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate è stata riscritta dall'art. 67, come segue:

*"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluiscce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

*2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
  - b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
  - c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluiscce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
  - d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
  - e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*
  - f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;*
  - g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;*
  - h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).*
- 3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:*
- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001*

- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluiscce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluiscce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1.2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissenso come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanzianno compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, fermo l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle

*risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.*

*9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.*

*11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.*

Pertanto, nella prima parte del fondo (art. 67, comma 1) deve essere aggregato l'importo unico consolidato (I.U.C.) delle risorse stabili all'uopo destinate nell'anno precedente (2017), che rappresenta, al netto dello scorporo dei valori di finanziamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità nell'anno 2017 (per i soli enti con dirigenza), la fusione delle componenti di finanziamento della parte stabile del fondo già previste dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004. Nella seconda parte del fondo (art. 67, comma 2) sono previste le integrazioni della parte stabile a decorrere dal fondo 2018 e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

La terza parte del fondo (art. 67, comma 3 e 4) prevede le componenti variabili, riproducendo, sostanzialmente, i precedenti flussi di composizione già previsti dall'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004

Il comma 5 dell'art. 67 ripropone, con alcune semplificazioni, la facoltà di incremento (stabile e variabile) prevista dal precedente art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999.

Il nuovo CCNL, al comma 7 dell'art. 67, conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (il fondo pertanto non può superare il corrispondente importo previsto per l'anno 2016). In merito al limite del fondo, la dichiarazione congiunta n. 5 così recita “*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*”

In data successiva all'elaborazione della relazione del 24 agosto 2018, il parere della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18 ottobre 2018, ha espressamente escluso dal tetto del fondo 2016 gli incrementi di cui all'art. 67 comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21 maggio 2018.

La presente relazione si compone di 4 distinte sezioni:

**2.1 La costituzione del Fondo Risorse decentrate per la contrattazione integrativa – anno 2018**

**2.2 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**2.3 Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente**

**2.4 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

## **2.1 La costituzione del Fondo Risorse decentrate per la contrattazione integrativa – anno 2018**

### **2.1.1 Risorse decentrate stabili composte da:**

**2.1.1.1 Importo Unico Consolidato (IUC) art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018**

**2.1.1.2 Integrazioni di parte stabile art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018**

### **2.1.2 Decurtazioni del fondo**

**2.1.2.1 Decurtazioni operate sul 2017**

**2.1.2.2 Decurtazioni riallineamento importo fondo 2016 (art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017)**

**2.1.3 Risorse decentrate variabili art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018**

**2.1.4 Tabella di sintesi della costituzione del Fondo risorse decentrate**

**2.1.5 Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

**2.1.1 Le Risorse decentrate stabili ammontano ad € 294.790,39 al lordo delle decurtazioni di cui al punto 2.1.2**

Tali risorse decentrate complessive si compongono come segue:

**2.1.1.1 Importo Unico Consolidato (IUC) art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018: € 291.477,59 al lordo delle decurtazioni di cui al punto 2.1.2**

L'importo unico consolidato comprende le risorse decentrate stabili dell'anno precedente (2017) e meglio specificate nella precedente relazione del 23 giugno 2017 (prot. 8042), che si richiama integralmente, al netto delle risorse che l'Ente destina alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Tali risorse infatti non transiteranno più sul fondo ma sul bilancio dell'Ente, così come previsto dal nuovo CCNL 21/5/2018. Ne consegue che l'importo unico consolidato per questa Amministrazione comunale è costituito come segue:

Risorse decentrate stabili 2017	Risorse fondo Posizioni organizzative da finanziare sul bilancio	IUC 2018
€ 357.158,59	€ 65.681,00	€ 291.477,59

**2.1.1.2 Integrazioni di parte stabile art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018: € 3.312,80**

Le integrazioni di parte stabile 2018 sono:

lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019: € 0,00;

lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data: € 1.867,59;

lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno: € 1.445,21;

**2.1.2 Decurtazioni totali del fondo € 52.786,13**

**2.1.2.1 Le decurtazioni operate sul fondo 2017: € 51.340,92**

Tali decurtazioni si consolidano e pertanto incidono sull'Importo unico consolidato punto 2.1.1.1 riducendolo di pari importo.

**2.1.2.2 Le decurtazioni da operare sul fondo 2018 al fine di rispettare il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017: € 1.445,21**

2.1.3 Risorse decentrate variabili art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018: € 55.443,97

Preso atto della deliberazione di Giunta comunale dell'11 settembre 2018 ad oggetto "Atto di indirizzo per la definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate variabili per l'anno 2018".

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

Le **risorse decentrate di carattere variabile**, in relazione agli indirizzi definiti dalla Giunta comunale con l'atto sopra richiamato, per l'anno 2018 ammontano ad € 55.443,97 e derivano dall'applicazione delle seguenti norme contrattuali:

a) art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21/5/2018: € 750,00. Quota di risorse destinate al trattamento economico del personale che opera nell'URP a seguito della stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire a quei soggetti, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Tale quantificazione è stata effettuata tenendo a riferimento i criteri applicati dall'Ente negli ultimi anni e approvati formalmente con Deliberazione di G.C. 67 del 12 luglio 2010.

b) art. 67 comma 3 lettera h) del CCNL 21/5/2018 (max 1,2% monte salari 1997): 34.500,00

Con riferimento alle risorse variabili relative al trasferimento di personale all'Unione, è stato "ceduto" il monte salari 1997 ammontante ad € 289.955,00 relativo ai profili professionali trasferiti, al fine di consentire all'Unione l'autonomia applicazione dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 (oggi art. 67 c. 3 lett. h CCNL 21/5/18), in presenza delle condizioni contrattuali ivi previste. Il restante monte salari 1997 ammontante ad € 2.879.133 è utilizzato per l'applicazione dell'1,2%, consentendo l'incremento citato di € 34.500,00

Tali risorse incrementano il fondo variabile e sono a specifica destinazione a progetti e obiettivi di miglioramento, secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta comunale con atto dell'11 settembre 2018 sopra richiamato; tali risorse dovranno pertanto essere confermate alla conclusione positiva dei progetti.

c) art. 68 comma 1 del CCNL 21/5/2018 "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile" € 20.193,97 di cui € 72,38 relative al Comune ed € 20.121,59 relative all'ISECS, come da prospetto conservato agli atti dell'ufficio personale.

#### 2.1.4 Tabella di sintesi della costituzione del Fondo risorse decentrate 2018

<b>Fonte</b>	<b>descrizione</b>	<b>Importi</b>
Art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018	Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art. 32) Le risorse di cui al CCNL 1/4/99 Totale art. 15, 1° comma, lettera a) non risultano ridotte delle somme relative al personale ATA trasferito allo Stato per le motivazioni contenute nelle controdeduzioni inviate al MEF (si veda lettera di cui al prot. 806 del 26/01/2011 alle pagg. 7 e 8) e accolte dallo stesso Ministero	222.181,87
	Incremento art. 32 comma 1) e comma 2) CCNL 22/01/2004 (0,62% + 0,50% su monte salari 2001 di 3.320.020,11	37.184,90
	Incremento art. 4 comma 1 CCNL 9/5/2006 (0,5% monte salari 2003 di € 3.414.541,00)	17.073,00
	Incremento art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008 (0,6% monte salari 2005 di € 3.513.616,00)	21.081,70
	RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl EELL 00-01)	47.082,17
	Incrementi differenziali rinnovi ccnl dich congiunte	12.554,95
	Decurtazioni	- 51.340,92
	Fondo posizioni organizzative da finanziare sul bilancio	- 65.681,00
	<b>totale Importo Unico Consolidato anno 2017</b>	<b>240.136,67</b>
Art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018	Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 comma 2 lettera b) (non soggetto a vincolo)	1.867,59
	Importi RIA personale cessato dal servizio anno precedente (2017)	1.445,21
	Decurtazioni per riallineamento fondo 2016 (vincolo ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)	- 1.445,21
	<b>totale importo incremento risorse stabili art. 67 comma 2</b>	<b>1.867,59</b>
Art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018	Integrazioni max 1,2% (monte salari 1997 € 2.879.133,00)	34.500,00
	Incentivi servizi aggiuntivi (art. 67 comma 3 lett. a)	750,00
	Risorse economie di parte stabile anno 2017 (non soggetto a vincolo)	20.193,97
	<b>totale importo incremento risorse variabili art. 67 c 3.4 e art. 68 c.1</b>	<b>55.443,97</b>
	<b>Totale complessivo risorse decentrate 2018</b>	<b>297.448,23</b>
	<b>Risorse decentrate 2018 soggette a vincolo</b>	<b>275.387,00</b>

#### 2.1.5 Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono altre risorse che alimentano il fondo e che siano collocate temporaneamente al di fuori del fondo, ad eccezione di quelle che per previsione contrattuale nazionale si finanziano con capitoli di bilancio (esempio: la 1^ parte delle indennità di comparto ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22/01/2004 relativo all'istituzione ed alla disciplina delle medesime)

## ***2.2 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa***

Nelle ipotesi di contratto decentrato sottoscritte in data 18 dicembre 2018, le risorse sono state così distribuite:

VOCI DEL FONDO	Comune	Isecs
Progressioni economiche orizzontali- Art. 17, comma 2, lett. b) ccnl 1/4/99	34.500,00	58.000,00
INDENNITA' di COMPARTO Art. 33 CCNL 22.1.2004	22.400,00	37.000,00
INDENNITA' contrattuali Art. 17, comma 2, lett. d) ccnl 1/4/99 (rischio, turno, disagio, maggiorazioni...)	12.250,00	9.000,00
INDENNITA' Spec. Responsabilità -Art. 17, comma 2, lett. f) ccnl 1/4/99	11.250,00	14.000,00
Indennità di particolare disagio	3.170,00	0,00
Indennità responsabilità art. 17 comma 2) lett. i)	1.200,00	0,00
Indennità contrattuali nidi e scuole d'infanzia	0,00	25.000,00
Compensi servizi aggiuntivi art. 15 comma 1 lett. d)	750,00	0,00
Miglioramento dei servizi (progetti art. 15 commi 2 e 4 CCNL 1/4/99) Art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1/4/99	9.508,00	59.420,23
<b>TOTALI</b>	<b>95.028,00</b>	<b>202.420,23</b>

### *2.2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificatamente dall'accordo oggetto della presente relazione*

Alcune voci del fondo non sono disponibili alla contrattazione, in quanto hanno natura obbligatoria o discendono dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro o sono state già negoziate in precedenza, tra queste vi sono:

- le risorse consolidate Peo
- le risorse per il finanziamento delle indennità di comparto
- le risorse necessarie al finanziamento delle indennità di turno, rischio (indennità contrattuali)
- i compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

### *2.2.2 Destinazioni specificatamente regolate dall'accordo oggetto della presente relazione*

Sono state oggetto di contrattazione i compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi e i compensi per servizi aggiuntivi per conto di terzi.

### *2.2.3 Destinazioni ancora da regolare*

Non vi sono risorse rinviate a successiva negoziazione. Tutte le risorse sono state contrattate.

### *2.2.4 Sintesi destinazioni*

Totale destinazioni di cui al punto 2.2.1	224.600,00
Totale destinazioni di cui al punto 2.2.2	72.848,23
Totale destinazioni di cui al punto 2.2.3	0,00

### 2.2.5 Attestazione del rispetto di vincoli di carattere generale

Tra i vincoli di carattere generale, occorre verificare che le forme di trattamento economico accessorio aventi il carattere di stabilità , e che pertanto diventano sostanzialmente integrazioni stipendiali (quali l' indennità di comparto, le progressioni orizzontali e le spec responsabilità) siano finanziate da risorse del fondo che abbiano un analogo carattere. Tale principio risulta essere rispettato in quanto le risorse decentrate stabili ammontano ad € 242.004,26 a fronte di 224.600,00 corrispondenti alle voci di utilizzo del fondo che hanno il carattere di fissità sopra indicato.

Tutte le altre voci hanno comunque un carattere di variabilità in relazione all'effettivo svolgimento di alcuni compiti e responsabilità, e, per quanto riguarda i compensi incentivanti il miglioramento dei servizi, la valutazione positiva nei confronti dei dipendenti che hanno effettivamente partecipato al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione o di miglioramento dei servizi dell'Ente.

Infine, con tale accordo non sono state finanziate nuove progressioni economiche orizzontali.

### 2.3 Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

#### 2.3.1 Confronto costituzione risorse decentrate.

Il confronto del fondo 2018 con il corrispondente fondo certificato per l'anno 2017 è rappresentato dall'allegato 1)

#### 2.3.2 Confronto utilizzo risorse decentrate anni 2017 e 2018

Utilizzo risorse decentrate	2017		2018	
	ISECS	COMUNE	ISECS	COMUNE
Fondo PEO consolidate	58.000,00	34.200,00	58.000,00	
Fondo PEO da realizzare	0	0	0	0
Fondo P.O.	29.100,00	32.100,00	0	0
Indennità varie (rischio, turno, disagio, magg)	9.000,00	12.800,00	9.000,00	12.250,00
Indennità comparto	37.000,00	23.500,00	37.000,00	22.400,00
Indennità particolari responsabilità e coordinamento	14.000,00	12.500,00	14.000,00	11.250,00
Indennità art. 17 comma 2 lettera i) ccnl 1/4/99	0	1.200,00	0	1.200,00
Indennità educatrici (art. 31 CCNL 14/9/00 e art. 6 ccnl 5/10/01)	25.000,00	0	25.000,00	0
Fondo nuovi servizi, per conto di terzi (URP e sportello Acer)	0	750,00	0	750,00
Miglioramento servizi e prod. (azioni sviluppo) – attuazione art. 15 comma 2 ccnl 1/4/99	57.185,65	10.407,86	59.420,23	9.508,00
Totali	€ 368.943,59		€ 297.448,23	

## **2.4 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

### **2.4.1 Verifica dei limiti di spesa**

Il limite di spesa sul fondo delle risorse decentrate previsto dall'art. 23 comma 2 del D.L.gs. 75/2017 in quanto il fondo anno 2018 non supera l'ammontare del fondo anno 2016. Relativamente agli incrementi di € 642,69, di cui all'art. 67 comma 2 lettera b), al momento esclusi dal tetto del fondo 2016, si rimanda integralmente alle considerazioni e conclusioni esposte in premessa. Inoltre, poiché il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 testualmente prevede "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017", il rispetto del tetto complessivo delle risorse decentrate come costituite dal presente atto e delle risorse per le posizioni organizzative viene rappresentato nel seguente prospetto

tipologia fondo	importi anno 2016	importi anno 2018
Fondo risorse decentrate dipendenti	341.068,00	275.387,00
Risorse per Posizioni Organizzative	//	65.681,00
totali complessivi	341.068,00	341.068,00

Il Responsabile/Ufficio Personale

*D.ssa Naldi Dalia*

**2.4.2 Copertura finanziaria:** le risorse determinate con il presente atto non eccedono le somme stanziate in bilancio e trovano copertura finanziaria al cap. 1085 per ciò che riguarda il solo fondo del Comune, ad esclusione del fondo consolidato PEO già realizzate negli anni precedenti le quali sono allocate sui diversi capitoli di stipendio e al capitolo di bilancio dell'Isecs destinato agli incentivi di produttività.

Il Responsabile Servizio Ragioneria

Comune di Correggio

*Rag. Fontanesi Paolo*